

Pubblicato il 30/07/2021

N.00204 /2021 REG.PROV.CAU.
N. 00053/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale a Genova, via Fieschi, n. 15;

nei confronti

Eps Ente Produttori Selvaggina, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione della Regione Liguria, A.N.U.U. - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Sede Regionale della Lig, Arcicaccia Liguria, Associazione Nazionale Libera Caccia - A.N.L.C. - Sede Regionale della Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via Corsica, n. 2;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota della Regione Liguria-Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria, del 23.12.2019, prot. PG/2019/376978, avente a oggetto: «*Legge regionale 7 ottobre 2008, n. 35 Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)*», nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 09.07.2021:

della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 24.05.2021, pubblicata sul BURL in data 03.06.2021, avente a oggetto: «*PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA REGIONE LIGURIA*», composto dalla seguente documentazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale: a) Relazione; b) Studi propedeutici; c) Dichiarazione di sintesi; d) Cartografia digitale;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 il dott. Alessandro Enrico Basilico e valutate le difese svolte dalle parti secondo le modalità della normativa anti Covid, come da verbale di udienza;

Premesso che le associazioni ambientaliste ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti il Piano faunistico-venatorio nella parte in cui, in applicazione della l.r. n. 4 del 1999, computa tra le superfici che concorrono a determinare la percentuale di TASP (terreno agro-silvo-pastorale) precluso all'attività venatoria le aree boscate percorse da incendi, precisando che in tali aree l'attività venatoria è vietata per tre anni e per le estensioni superiori all'ettaro (invece che per dieci anni come previsto dalla normativa statale), chiedendo la concessione di misure cautelari;

Considerato che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari, in quanto:

- come condivisibilmente argomentato dalla Regione e dalle associazioni venatorie, non spetta al piano faunistico-venatorio individuare, con effetto costitutivo del vincolo, le singole aree boscate percorse da incendi nelle quali è preclusa la caccia, essendo questa competenza attribuita ai Comuni;
- ai sensi dell'art. 10, co. 2, della legge n. 353 del 2000, infatti, spetta ai Comuni provvedere a censire i soprassuoli percorso dal fuoco e ad aggiornare tale catasto annualmente, approvando gli elenchi definitivi dei terreni e le relative perimetrazioni (analogamente, l'art. 46 della l.r. n. 4 del 1999 assegna ai Sindaci il compito di compilare e trasmettere, alla Provincia, alla Regione e al Ministero dell'ambiente, una planimetria del territorio comunale percorso dal fuoco);
- secondo quanto dispone l'art. 3, co. 2, della l.r. n. 29 del 1994, nel piano faunistico-venatorio la Regione si limita a verificare che il TASP sia destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna, comprendendo in tale quota tutte le aree dove sia comunque vietata l'attività venatoria, senza tuttavia individuare specificamente i terreni percorsi da incendi (la stessa relazione, allegata

alla delibera impugnata quale sua parte integrante e sostanziale, ricomprende queste aree tra gli istituti di divieto venatorio non individuati dal piano faunistico-venatorio)

- pertanto, dato che i terreni percorsi da incendi in cui è vietata la caccia non sono individuati specificamente nel piano faunistico-venatorio, bensì censiti dai singoli Comuni, le ricorrenti non trarrebbero alcuna utilità concreta dalla sospensione dell'atto impugnato con motivi aggiunti, nei termini di un aumento delle aree sottratte all'attività venatoria;

Considerato che la particolare complessità della questione dedotta con l'istanza cautelare giustifica la compensazione delle spese della presente fase tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), respinge l'istanza cautelare; compensa tra le parti le spese di lite della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Richard Goso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Enrico Basilico

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO